# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1915** — **Roma — Sabato, 15 maggio** — **Numero 120**

**DIREZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi**

**AMMINISTRAZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziari . . . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . . . » 0.30 }
**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.**
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35*
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.*


## SOMMARIO



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 439 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Viste le leggi 4 giugno 1911, n. 487, e 20 marzo 1913, n. 206;

Vista la legge 24 dicembre 1914, n. 1443, che proroga il termine stabilito dall'art. 87 della legge 4 giugno 1911 n. 487 suddetta;

Visti i RR. decreti 29 gennaio 1914, n. 216, e 29 marzo 1914, n. 958, coi quali l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Belluno è affidata al Consiglio scolastico tranne che per il comune di Feltre indicato nell'unito elenco;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 929, e visti i prospetti di liquidazione formati dall'ufficio scolastico in applicazione dell'art. 1 dello stesso regolamento; le deliberazioni del Comune contemplato nel presente decreto e del Consiglio scolastico con le quali viene determinato l'ammontare del contributo da versarsi annualmente dal comune di Feltre alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della citata legge;

Vista la deliberazione e la domanda del comune di Feltre capoluogo di circondario riconosciute regolari dal Ministero a norma degli articoli 9, 10 e 11 del citato regolamento del 1° agosto 1913, n. 929;

Visto l'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione delle scuole elementari e popolari del comune di Feltre della provincia di Belluno indicato nell'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, è affidata al Consiglio scolastico della stessa Provincia a tutti gli effetti della legge 4 giugno 1911, n. 487, e dei regolamenti pubblicati per l'applicazione della stessa legge, a cominciare dal 1° maggio 1915.

Art. 2.

È approvata la liquidazione dei contributi che il comune di Feltre deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, il cui ammontare rimane stabilito nella somma indicata nell'elenco di cui al precedente articolo, salvo le variazioni che potranno eventualmente essere apportate alla somma così determinata per effetto dell'applicazione dello stesso art. 17 (ultimo comma) e dell'art. 93 (ultimo comma) della citata legge.

Nello stesso elenco, annesso al presente decreto, a norma dell'art. 1, è pure indicato il numero dei maestri e delle scuole amministrate dal Comune alla data del presente decreto.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 206, il prefetto della provincia di Belluno emanerà con le norme previste dall'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto in data 1° agosto 1913, n. 930, il decreto previsto dallo stesso articolo entro il mese di aprile ordinando che il rilascio delle delegazioni a garanzia del versamento del tesoro dei contributi annuali che lo Stato deve corrispondere per conto del comune di Feltre all'Amministrazione scolastica provinciale, sia effettuato entro il mese di maggio successivo.

Art. 4.

Al bilancio dell'Amministrazione provinciale scolastica per la provincia di Belluno, formato per l'esercizio finanziario 1914-915, saranno apportate le variazioni dipendenti dal precedente decreto, e cioè comprenderà le entrate e le spese relative ai 2/12 dell'esercizio suddetto per il comune di Feltre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

GRIPPO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

## Provincia di Belluno

Elenco delle somme che i Comuni devono versare annualmente alla tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica provinciale e numero complessivo delle scuole e degli insegnanti.

| Numero d'ordine | COMUNI | Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune | | | Numero complessivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Per stipendi, assegni, ecc. a norma del paragrafo 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 | Per quota contributo al Monte pensioni a norma del paragrafo 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 | Totale | delle scuole | degli insegnanti |
| 1 | Feltre . . . . . . . . . . . . | 43,209 86 | 2.249 18 | 45,459 04 | 39 | 38 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

*Il ministro del tesoro*
CARCANO.

*Il ministro della pubblica istruzione*
GRIPPO.

*Il numero 532 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679;

Vedute le leggi 8 aprile 1906, n. 141 e 12 marzo 1911, n. 177;

Veduto il regolamento approvato con Nostro decreto 31 agosto 1911, n. 1104;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento per i concorsi e per le nomine a cattedre di ruolo nelle scuole medie e normali, che sarà firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Sono abrogati il regolamento approvato con Nostro decreto 31 agosto 1911, n. 1104, e qualsiasi altra disposizione contraria a quelle contenute nell'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — GRIPPO

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

## REGOLAMENTO
## per i concorsi e per le nomine a cattedre di ruolo nelle scuole medie e normali.

CAPO I.

### Condizioni per la nomina a insegnante di ruolo

Art. 1.

Per essere nominati all'ufficio di ruolo di insegnante nelle scuole medie e normali occorre soddisfare alle seguenti condizioni:

1. Essere cittadino italiano, salva la dispensa ottenuta a norma del 2° comma dell'art. 255 della legge 13 novembre 1859, n. 3725. Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, anche se manchino della naturalità.

2. Non aver sorpassato il 40° anno di età alla data del decreto col quale il concorso è bandito, salve le eccezioni di cui all'art. 7.

3. Aver sempre tenuto condotta regolare. Tale requisito è accertato dall'Amministrazione con tutti i mezzi di cui dispone. In ogni caso il candidato è tenuto a presentare il certificato generale del casellario giudiziale e il certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove egli ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, sentita la Giunta comunale, e con la dichiarazione del fine per cui esso è stato richiesto.

4. Essere fornito del titolo di abilitazione richiesto dall'art. 2 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

5. Essere di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedire l'adempimento dei doveri dell'ufficio d'insegnante. Tale requisito è accertato da apposito certificato medico, salvo all'Amministrazione la facoltà di sottoporre il candidato alla visita di un sanitario da essa delegato.

6. Aver ottemperato, se si tratti di personale maschile, alle disposizioni delle leggi sul reclutamento.

7. Aver sostenuto e vinto un concorso secondo le norme della legge 8 aprile 1906, n. 141, 12 marzo 1911, n. 177, 16 luglio 1914, n. 679, e del presente regolamento.

CAPO II.

### Dei concorsi in generale

Art. 2.

I concorsi alle cattedre delle scuole medie e normali governative sono generali e speciali, ed hanno luogo per titoli o per titoli ed esame.

Gli Istituti pubblici di educazione femminile, i quali a norma di legge hanno l'obbligo del concorso per titoli, o per titoli e per esame, sono gli educandati, conservatori e collegi, dipendenti dal Ministero dell'istruzione, nei quali si fanno gli studi secondo i programmi che dal Ministero sono giudicati equivalenti. Ciascun Istituto, con l'approvazione del Ministero, pubblica le norme in base alle quali i concorsi si devono svolgere, salva l'osservanza di quelle generali stabilite per i concorsi dalla legge.

Art. 3.

Ai concorsi indetti per provvedere ai posti propri della scuola complementare, a quelli di maestra assistente e di lavori donneschi e di maestra giardiniera nelle scuole normali femminili sono ammesse soltanto le donne.

Ai concorsi per i posti delle scuole normali femminili, non indicati nel comma precedente e delle scuole dichiarate promiscue in applicazione dell'art. 2 della legge 19 luglio 1909, n. 525, e per i posti di insegnante di lingue moderne negli Istituti di primo e di secondo grado sono ammessi indistintamente i maschi e le donne. Le donne possono partecipare anche ai concorsi a posti vacanti in corsi maschili o misti di scuole tecniche se siano fornite della laurea universitaria richiesta per l'ammissione.

Ai concorsi agli altri posti vacanti nei rimanenti Istituti d'istruzione media sono ammesse anche le donne soltanto quando nello avviso di concorso sia espressamente indicato che devesi provvedere anche a posti corrispondenti a classi o corsi completi esclusivamente femminili.

In questo solo caso la graduatoria dei vincitori e quella degli idonei devono essere distinte per sesso dei concorrenti, essendo riservati, in ordine delle rispettive graduatorie, ai maschi le nomine ai posti corrispondenti a classi o corsi completi maschili o misti, e alle donne quelle ai posti corrispondenti a classi o corsi completi femminili.

È abrogato il 2° comma dell'art. 30 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623. Le insegnanti soddisfano l'obbligo del completamento d'orario anche in classi o corsi misti, ove non sia possibile soddisfarlo in classi o corsi femminili.

CAPO III.

### Concorsi generali

*Ammissione ai concorsi.*

Art. 4.

Ogni concorso generale è bandito per un numero di posti di ruolo

determinato in base al numero delle cattedre che si presume debbano rendersi vacanti non oltre i due anni scolastici successivi alla data dell'avviso di concorso; distinguendo quelli che sono o si prevedono vacanti per corsi maschili da quelli per corsi femminili.

Gli effetti del concorso generale cessano quando sia stato provveduto al numero dei posti indicato nel bando del concorso stesso o non siasi potuto provvedere per rifiuto, della nomina o della sede offerta, da parte di coloro che, secondo l'art. 2 della legge 16 luglio 1914, n. 679, vi avrebbero avuto diritto.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle scuole medie) entro il termine che sarà indicato nell'avviso, e che non potrà essere minore di un mese dalla data del Bollettino ufficiale nel quale è pubblicato il bando stesso; deve essere stesa in carta legale da L. 1,25, rivolta al ministro, e contenere l'esatta indicazione della dimora del candidato e del luogo ove questi intende gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti i documenti.

Alla domanda devono essere uniti i documenti seguenti:

*a*) atto di nascita. La firma del sindaco che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

*b*) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di tre mesi a quella del decreto che indice il concorso. La firma del sindaco che lo rilascia deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia. Qualora il candidato sia stato dispensato dalla condizione della cittadinanza, a' sensi dell'art. 255 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, dovrà produrre il relativo decreto Ministeriale di dispensa;

*c*) certificato del casellario giudiziale, di data come il precedente. La firma del cancelliere deve essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

*d*) certificato di moralità, di data come i precedenti, rilasciato secondo le modalità di cui al n. 3 dell'art. 1, con la firma autenticata dal prefetto della Provincia;

*e*) certificato di sana costituzione e di esenzione da difetti fisici, di data come i precedenti, rilasciato da un medico provinciale, da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dall'autorità militare da cui egli dipende, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve, a sua volta, essere autenticata dal prefetto;

*f*) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, se si tratti di personale maschile;

*g*) laurea universitaria o diploma che abiliti all'insegnamento per cui è bandito il concorso, o certificato di abilitazione concesso dal Ministero della pubblica istruzione non oltre il 31 dicembre 1905. Nel caso di insegnamenti multipli o di riunione d'insegnamenti a norma della tabella *H* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, è sufficiente, per l'ammissione, il titolo di abilitazione corrispondente ad una delle diverse discipline che si impartiscono dalla cattedra messa a concorso.

In luogo del titolo originale è ammesso il relativo certificato del direttore della segreteria dell'Istituto che rilascia la laurea od il diploma. La firma del direttore deve essere autenticata dal capo dell'Istituto;

*h*) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma stesso o dal certificato di cui al comma precedente. L'autenticazione della firma è fatta come nella lettera precedente;

*i*) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

*l*) elenco, in carta libera, e in doppio esemplare, delle pubblicazioni e dei documenti presentati.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, con diritto a pensione, a carico dello Stato.

Ai documenti predetti i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa. Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti d'istruzione media e normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciato dalla segreteria di Istituti di istruzione superiore, dal direttore dell'Istituto.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative risiedenti nel comune di Roma.

Non sono ammesse le domande che pervengano al Ministero dopo la chiusura del concorso, anche se presentante in tempo agli uffici postali, nè si accettano, dopo di essa, nuovi titoli o pubblicazioni, o parte di queste, nè sostituzione di documenti.

Coloro che partecipano a più concorsi banditi contemporaneamente devono presentare altrettante domande, delle quali una deve essere documentata in modo completo, e ciascuna delle altre deve avere allegati il certificato di cui alla lettera *g*) o la copia autentica notarile, debitamente vidimata dal presidente del tribunale o dal pretore, del titolo originale, il certificato di cui alla lettera *h*), e il cenno e l'elenco di cui alle lettere *i*) e *l*).

Art. 6.

Scaduto il termine del concorso il Ministero procede all'esame delle domande dei concorrenti e comunica a ciascun interessato, prima della riunione della Commissione giudicatrice, la sua ammissione o la sua esclusione dal concorso.

Qualora non sia certa la validità del titolo di abilitazione di un candidato, questi può essere ammesso sotto riserva, in attesa del giudizio che la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione sarà invitata a dare sulla validità del titolo stesso.

Sono esclusi dal concorso i candidati che manchino di taluno dei requisiti di cui all'art. 1 o abbiano presentato domanda in carta da bollo insufficiente o documenti anche formalmente irregolari e non conformi alle disposizioni contenute nell'articolo precedente. Sono anche esclusi i candidati che non abbiano presentato, entro il termine indicato dall'avviso, tutti i documenti prescritti.

Il provvedimento con cui è negata l'ammissione ai concorsi è definitivo.

Art. 7.

In eccezione al disposto del n. 2 dell'art. 1 sono ammessi al concorso senza limiti di età:

*a*) gli insegnanti governativi di ruolo e i vincitori a cattedre di scuole medie governative, in attesa di nomina ad ufficio di ruolo;

*b*) gli insegnanti di scuola pareggiata nel caso di chiusura della scuola stessa o di un corso completo aggiunto, a norma del 2° comma dell'art. 14 della legge 8 aprile 1906, n. 141;

*c*) gli insegnanti di una scuola il cui pareggiamento sia revocato, a norma e alle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del regolamento 16 febbraio 1913, n. 202, limitatamente ai concorsi indetti entro un triennio solare dalla data del decreto di revoca del pareggiamento;

*d*) gli insegnanti e i capi d'Istituto di una scuola pareggiata convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato, limitatamente ai concorsi indetti entro un triennio solare dalla data della decorrenza della regificazione dell'Istituto;

*e*) coloro che prestavano servizio quali supplenti in scuole medie o normali governative nell'anno scolastico 1913-914 e non poterono essere nominati straordinari in applicazione dell'art. 47

della legge 16 luglio 1914, n. 679, limitatamente ai concorsi indetti entro un quinquennio solare dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all'art. 21 del regolamento 3 settembre 1914, n. 1176;

Sono altresì ammessi al concorso oltre il limite di 40 anni:

*f*) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite anzidetto;

*g*) coloro che, avendo più di 40 anni, ma non più di 45, prestino od abbiano prestato servizio nelle scuole medie governative, in qualità di supplenti in cattedre di ruolo, per almeno un intero anno scolastico continuato e purchè il periodo di tempo del loro servizio in qualità di supplenti in cattedre di ruolo non sia inferiore a quello per cui superano il limite di 40 anni. A questo effetto il servizio prestato come supplente durante i mesi di insegnamento e di esami viene computato come anno compiuto.

*Commissioni giudicatrici.*

Art. 8.

Per le materie indicate nell'articolo 11, la maggioranza dei membri della Commissione giudicatrice del concorso è scelta dal ministro fra le persone designate, con votazione individuale e segreta, dagli insegnanti delle Facoltà universitarie e degli Istituti superiori di grado universitario.

La votazione ha luogo ogni anno, presso tutte le Facoltà e scuole cui spetti tale designazione a norma del citato art. 11, nel giorno che sarà indicato con ordinanza Ministeriale. Hanno diritto di parteciparvi tutti i professori e liberi docenti della Facoltà e della scuola, designando ciascuno cinque nomi, tre dei quali però debbono essere i professori straordinari o ordinari. La votazione non si fa per cattedre, ma per materie, senza distinzione di ordini di scuole. Presiede il preside della Facoltà o direttore della scuola, o chi ne fa le veci, il quale chiude le schede in un plico suggellato, su cui appone la sua firma. Il piego, a cura del rettore dell'Università o del direttore della scuola, viene subito inviato al Ministero. Lo spoglio delle schede e l'elenco dei designati vengono fatti dal Ministero con l'intervento del presidente della sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media o di altro membro da lui delegato.

Il ministro sceglie i commissari fra i dieci eleggibili che hanno riportato maggior numero di voti. Qualora non sia possibile costituire la Commissione, il ministro può scegliere anche tra coloro che seguono i primi dieci nella designazione.

Art. 9.

I membri delle Commissioni giudicatrici, per le materie indicate nell'art. 11, che devono essere nominati direttamente dal ministro, sono scelti fra i capi d'Istituto e i professori ordinari delle scuole medie governative di 2° grado in attività di servizio.

Per i concorsi alle cattedre di materie indicate nell'art. 12, salve le eccezioni di cui al comma seguente, è in facoltà del ministro di scegliere i membri della Commissione tra gl'insegnanti delle singole materie in Università o in Istituti superiori, compresi quelli dipendenti da altri Ministeri, dai quali si rilasciano lauree o diplomi che abilitano ad insegnare nelle scuole medie le materie per le quali è aperto il concorso; ma la maggioranza della Commissione deve essere scelta tra i capi d'Istituto e i professori ordinari delle scuole medie governative di secondo grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione in attività di servizio.

La Commissione giudicatrice dei concorsi a cattedre di calligrafia, di canto corale, di maestra assistente, di maestra di lavori donneschi e di maestra del giardino d'infanzia sono composte interamente d'insegnanti delle scuole medie e normali.

Art. 10.

I membri della sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media, i funzionari comunque addetti all'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, gl'ispettori delle scuole medie e normali, e i RR. provveditori agli studi, non possono far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.

Nessuna Commissione può avere due membri appartenenti allo stesso Istituto secondario o superiore.

Art. 11.

I membri della maggioranza delle Commissioni giudicatrici dei concorsi sono designati con le norme dell'art. 8:

dalle Facoltà di lettere e filosofia delle RR. Università e della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano e dalla sezione di filologia e filosofia del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze per le seguenti materie:

italiano;
storia;
geografia;
latino;
greco;
filosofia;
pedagogia e morale;
lingue straniere moderne;

dalle Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali delle Regie Università e dalla sezione di scienze fisiche e naturali del R. Istituto di studi superiori in Firenze per le materie:

fisica;
chimica;
storia naturale;

dalle Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali delle Regie Università, dalle scuole di applicazione per gli ingegneri, dall'Istituto tecnico superiore di Milano, dalla scuola superiore politecnica di Napoli, del R. politecnico di Torino e dalla scuola navale superiore di Genova per le materie:

matematica;
disegno;
costruzioni, disegno relativo e geometria descrittiva;
topografia e disegno topografico;
meccanica e disegno di macchine;
geografia astronomica, astronomia nautica e trigonometria sferica;

dalle scuole di applicazione per gli ingegneri, dall'Istituto tecnico superiore di Milano, dai politecnici di Napoli e di Torino, e dalle scuole superiori di agraria annesse alle Università di Bologna e di Pisa per le materie:

agraria e agraria ed estimo;

dalle Facoltà di giurisprudenza delle RR. Università per le materie:

scienze giuridiche;
scienze economiche.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice è eletta direttamente dal ministro per i concorsi alle cattedre di:

calligrafia, in tutte le scuole medie;
computisteria e ragioneria, id. id.;
tessitura e materie affini, negli Istituti tecnici;
attrezzatura, manovra navale, telegrafia marittima, costruzione navale, disegno relativo, storia della nave, macchine a vapore e disegno relativo, materiali e doveri del macchinista, negli Istituti nautici;
navigazione, id. id.;
computisteria, nelle scuole tecniche;
lavori donneschi, nelle scuole normali e complementari;
canto, id. id.;

e per i concorsi ai posti di maestra assistente e di maestra di giardino d'infanzia e alle cattedre delle materie speciali degli Istituti tecnici e nautici.

Art. 13.

Se il programma della cattedra messa a concorso comprende più materie, il ministro forma le Commissioni in modo che in esse, per quanto è possibile, siano rappresentate tutte le materie.

*Delle diverse prove d'esame.*

Art. 14.

Le prove d'esame possono essere scritte o grafiche, pratiche, orali. Le prove orali sono obbligatorie per qualsiasi concorso.

I concorrenti a cattedre di lingua italiana, di lingue e letterature classiche, di lingue straniere, di storia e geografia, di geografia commerciale), di filosofia, di pedagogia e morale, di scienze giuridiche ed economiche e a posti di maestra di giardino d'infanzia sono sottoposti, oltre che alla prova orale, ad una prova scritta.

I concorrenti a cattedre di disegno, calligrafia, costruzioni e disegno di costruzioni, topografia e disegno topografico, meccanica e disegno di macchine, macchine a vapore e disegno relativo, costruzione navale e disegno relativo, disegno di tracciato, sono sottoposti, oltre che alla prova orale, ad una prova grafica.

I concorrenti a posti di insegnante di canto o di lavori donneschi sono sottoposti, oltre che alla prova orale, ad una prova pratica.

Per le materie non contemplate nei tre precedenti comma le prove sono soltanto orali.

Art. 15.

Tutte le prove d'esame hanno luogo in Roma.

I candidati devono dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove d'esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco, se non sia quello di Roma, deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia.

Art. 16.

La prova scritta e la prova grafica riguardano la materia che dev'essere insegnata dalla cattedra posta a concorso.

Nei concorsi a cattedre di materie letterarie nei ginnasi, la Commissione assegna un passo di autore italiano da tradurre in latino.

Nei concorsi a cattedre di latino e greco nei licei e di lingue e letterature moderne, il tema dev'essere svolto rispettivamente in latino o nella lingua moderna per cui è aperto il concorso.

Art. 17.

La prova pratica, nei concorsi per i quali è prescritta, a norma norma dell'art. 14, si svolge secondo le modalità che la Commissione esaminatrice stabilisce di volta in volta.

Art. 18.

La prova orale consta di due esperimenti che sono però giudicati complessivamente.

Il primo esperimento consiste, a seconda della materia per la quale è aperto il concorso:

*a*) nella correzione di uno o più lavori scritti o grafici di alunni delle scuole a cui appartengono le cattedre messe a concorso;

*b*) in uno o più esperimenti od esercizi pratici;

*c*) in una lezione volta a dimostrare la capacità didattica del concorrente, contenuta nei limiti del programma stabilito per la cattedra messa a concorso.

Le modalità di detti esperimenti sono stabilite volta per volta dalla Commissione in modo uniforme per tutti i concorrenti.

Sono sottoposti all'esperimento di cui alla lettera *a*) i candidati dei concorsi a cattedre di materie letterarie, comprese le lingue e letterature moderne, di matematica, pedagogia, ragioneria, computisteria; o di materie il cui insegnamento si svolga mediante esercizi grafici (disegno, calligrafia, costruzioni e disegno relativo, topografia e disegno topografico, meccanica e disegno di macchine, macchine a vapore e disegno relativo, costruzione navale e disegno relativo, disegno di tracciato).

Sono sottoposti all'esperimento di cui alla lettera *b*) i candidati dei concorsi a cattedre di scienze sperimentali e di materie il cui insegnamento si svolge anche per mezzo di esperimenti o di esercizi pratici.

Sono sottoposti all'esperimento di cui alla lettera *c*) i concorrenti a cattedre di materie non contemplate nei due precedenti capoversi.

Il secondo esperimento di cui consta la prova orale, obbligatorio per i concorrenti a cattedre di qualsiasi materia, consiste in una serie di interrogazioni alle quali i candidati devono rispondere per non meno di 30 e non più di 45 minuti, sopra diversi argomenti della disciplina o di ciascuna delle discipline per cui è aperto il concorso, nei limiti del relativo programma scolastico.

Nei concorsi alle cattedre di disegno, calligrafia, lavori donneschi e ginnastica, tali interrogazioni devono essere fatte anche all'infuori dei limiti del programma, per accertare nei candidati il possesso di una conveniente coltura generale.

*Del procedimento dei concorsi generali.*

Art. 19.

I concorsi generali con prova scritta e grafica si svolgono secondo le norme del presente e degli articoli 20 e 21.

L'Amministrazione, dopo aver provveduto in conformità dell'art. 6 e ottenuta l'accettazione dei commissari, presi gli accordi opportuni con questi, invita i candidati ammessi al concorso alla prova scritta o grafica, per un giorno determinato. La Commissione giudicatrice è convocata almeno un giorno prima di quello stabilito per la prova.

Nella prima adunanza, la Commissione elegge il presidente ed il segretario e prende in consegna dall'Amministrazione gli atti relativi al concorso. Nella stessa adunanza discute e stabilisce i criteri da seguire per la scelta del tema per la prova.

La mattina stessa del giorno della prova scritta o grafica, la Commissione si raduna nuovamente per discutere i temi che ciascun commissario deve, in base ai criteri stabiliti a norma del comma precedente, presentare in numero non inferiore a tre. La scelta deve cadere sopra due dei temi proposti. Ammessi quindi i concorrenti nella sala d'esame, i due temi, letti pubblicamente, sono imbussolati alla presenza dei candidati. Argomento della prova sarà il tema che verrà sorteggiato da uno dei candidati stessi.

Art. 20.

Per la prova scritta o grafica sono assegnate otto ore dalla dettatura del tema.

Tanto la minuta del lavoro quanto la buona copia debbono essere scritte su carta fornita dal Ministero, portante il timbro d'ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice o di quella di vigilanza.

I candidati non possono far uso di appunti, nè di libri, quando questi non siano vocabolari o codici non annotati o tavole logaritmiche, salve disposizioni speciali date dalla Commissione giudicatrice del concorso. Essi non possono comunicare fra di loro, nè con estranei. Chi contravviene ad alcuna di queste o delle altre disposizioni, che da chi invigila l'esame possano essere date per assicurarne la sincerità, è escluso dal concorso.

Almeno uno dei commissari, a turno, deve essere sempre presente nella sala d'esame.

La vigilanza durante la prova è affidata ad una Commissione composta del provveditore agli studi, o di chi ne fa le veci, presidente, e di due o più capi o insegnanti d'Istituti di 2° grado.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la firma nè altro contrassegno, lo chiude entro una busta unitamente

a un'altra di minor formato, debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del suo nome e cognome e della paternità. Egli consegna la busta maggiore al presidente o al più anziano dei membri presenti della Commissione di vigilanza. Il commissario vi appone immediatamente la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.

Tutte le buste sono poi raccolte in un medesimo piego insieme col verbale della prova, nel quale devono essere indicati nominativamente i candidati che non si sono presentati alla prova o che ne furono esclusi durante lo svolgimento di essa, l'elenco dei quali è comunicato al Ministero. A questo è consegnato anche il piego contenente le buste suggellate e firmate dal presidente e da un altro membro della Commissione esaminatrice o di vigilanza.

Art. 21.

La Commissione esaminatrice, nel giorno in cui tornerà ad adunarsi per la revisione dei lavori dei concorrenti, verificata la integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando accuratamente in testa ad ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome del rispettivo autore uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutti i lavori, e notati su ciascuno i voti rispettivamente assegnati, si aprono le buste contenenti i nomi dei concorrenti che non raggiungono la media di almeno 6[10, i quali sono esclusi dalle prove orali. Quindi, nei modi stabiliti dall'art. 15, la Commissione procede all'esame e all'assegnazione dei punti per i titoli presentati dagli altri candidati che sostennero la prova. In fine si aprono le altre buste e si procede al riconoscimento dei nomi di questi.

L'ordine con cui i concorrenti che hanno conseguito almeno 6[10 nella prova scritta o grafica sono chiamati alle prove orali è stabilito dalla Commissione d'accordo col Ministero. Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno senza gravissimi motivi riconosciuti dalla Commissione, la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente altro giorno.

Avuto il tema della lezione, o chiamato a rispondere sopra un quesito, il concorrente non può ritirarsi per richiedere altra prova.

Compiute le prove orali, la Commissione procede alla formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei nei modi stabiliti dagli articoli 29 e 30.

Art. 22.

Per i concorsi generali con prova pratica, la Commissione è convocata qualche giorno prima di quello stabilito dall'Amministrazione per lo svolgimento della prova stessa. Il tema è unico, ed è scelto direttamente dalla Commissione, la quale stabilisce anche quante ore sono assegnate ai candidati per la prova dalla dettatura del tema. Il materiale occorrente è fornito dal Ministero.

Sono applicabili a questi concorsi le norme del 2° comma e della prima parte del 3° comma dell'art. 19, dei comma 3°, 4° e 5° dell'articolo 20. Classificati i lavori, la Commissione assegna i punti per i titoli ai candidati che, avendo raggiunto la media almeno di 6[10 nella prova pratica, sono stati ammessi alle prove orali. Valgono per queste le disposizioni del 3° e 4° comma dell'articolo precedente. Esaurite le prove orali la Commissione forma la graduatoria dei vincitori e degli idonei, secondo gli articoli 29 e 30.

Art. 23.

Quando si tratti di concorsi generali con sole prove orali, l'Amministrazione, dopo aver provveduto in conformità dell'art. 6 e composta la Commissione giudicatrice, convoca questa per un giorno determinato.

Nella prima adunanza la Commissione elegge il presidente e il segretario e prende in consegna dall'Amministrazione gli atti del concorso. Quindi procede nei modi stabiliti dagli articoli 25 e 26 all'esame e alla classificazione dei titoli di ciascun candidato. Esaurito l'esame dei titoli, procede alle prove d'esame, chiamando i candidati secondo l'ordine stabilito dalla Commissione di accordo col Ministero. Valgono anche per queste prove le disposizioni della seconda parte del 3° comma e quelle del 4° comma dell'art. 21. Finite le prove orali, la Commissione stabilisce la graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo il disposto degli articoli 29 e 30.

Art. 24.

Di tutte le operazioni di ciascuna adunanza, ogni Commissione esaminatrice e di vigilanza deve redigere processo verbale sufficientemente particolareggiato, che deve essere approvato e firmato seduta stante da tutti i commissari.

Un funzionario del Ministero è a disposizione della Commissione per i chiarimenti amministrativi e per le ricerche dei documenti che si ritenessero necessari.

Art. 25.

Ogni Commissione dispone complessivamente di 175 punti, dei quali, per i concorsi a cattedre di scuole di primo grado, da 45 a 75, sono assegnati ai titoli e 100 all'esame; per i concorsi a cattedre di scuole di secondo grado, da 30 a 75 sono assegnati ai titoli e 100 all'esame. Qualora questo consti anche di prova scritta, grafica o pratica, la Commissione dispone di 100 punti per ciascuna delle due prove, ma, agli effetti della classificazione finale, il voto dell'esame è costituito dalla media dei punti ottenuti dal concorrente nella prova scritta, grafica o pratica, e nella orale.

Art. 26.

Nell'assegnazione dei punti per i titoli, si tiene conto dei titoli di studio e delle pubblicazioni, dei concorsi sostenuti e di quanto altro nei titoli presentati dimostri gli studi fatti e gli uffici coperti dai concorrenti, con preferenza del lodevole insegnamento prestato nelle scuole governative, al quale è parificato l'ufficio lodevolmente esercitato, almeno per un anno, di assistente tirocinante a norma dell'art. 29 della legge 16 luglio 1914, n. 679, e di istitutore nei Convitti nazionali.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo e il servizio non lodevole sono considerati, nei riguardi del concorso, come titoli di demerito. Per effetto di questo, la Commissione può diminuire di un congruo numero di punti la votazione complessiva assegnata al concorrente per i titoli.

Art. 27.

L'Amministrazione avrà cura di comunicare alla Commissione giudicatrice tutte le notizie relative alla carriera scolastica di ciascun concorrente, indicando anche se, negli atti del Ministero o degli uffici dipendenti, esistano o no sul suo insegnamento in Istituti governativi o pareggiati relazioni d'ispettori o informazioni di autorità scolastiche (capi d'Istituto, provveditori agli studi, presidenti delle Giunte di vigilanza sugli Istituti tecnici e nautici, Regi commissari per gli esami).

Art. 28.

Sono nulle le prove e si considerano come non avvenuti i giudizi sui titoli dei concorrenti che, ammessi sotto riserva, nel caso del secondo comma dell'art. 6, siano stati riconosciuti inammissibili al concorso in seguito a giudizio della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Sono pure nulle le prove nelle quali la Commissione abbia riconosciuto tracce sicure di plagio. I candidati, i cui lavori siano annullati per plagio riconosciuto, sono esclusi dai concorsi a cattedre di scuole medie governative, i quali siano indetti entro il triennio dalla data dell'approvazione degli atti del concorso.

*Formazione delle graduatorie e relazioni.*

Art. 29.

Non possono essere compresi nella graduatoria dei vincitori nè in quella degli idonei coloro che non abbiano meritato una vota-

zione complessiva equivalente almeno a sette decimi, risultante dalla somma dei voti assegnati a ciascun candidato per i titoli e per l'esame.

L'ordine della graduatoria, salva l'eccezione di cui all'articolo seguente, è determinato dal numero rispettivo dei punti complessivamente conseguito. Secondo tale ordine, i primi sono compresi nella graduatoria dei vincitori in numero non superiore a quello dei posti di ruolo messi a concorso. Se, dopo di questi, altri abbiano raggiunto la votazione suddetta, essi sono compresi, sempre in ordine di merito, nella graduatoria degli idonei, in numero però non superiore alla metà di quello dei vincitori.

I candidati che abbiano il medesimo numero di punti sono graduati tenento conto dell'anzianità del servizio prestato come insegnante, come assistente tirocinante, o come istitutore, e, a parità di questa condizione, tenendo conto dell'età.

Art. 30.

Se il concorso è bandito per cattedre d'Istituti di 2° grado, la graduatoria dei vincitori è formata parimente dei candidati che hanno conseguito il maggior numero di punti, fra quelli che hanno raggiunto la votazione di cui al 1° comma dell'articolo precedente, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso; ma, nella graduatoria stessa, i vincitori sono distribuiti in modo che precedano, in un primo gruppo, quelli fra i vincitori stessi che hanno insegnato lodevolmente almeno per tre anni la stessa materia o materie affini in Istituti di primo grado, di qualsiasi ordine, o di secondo grado di ordine diverso, e coloro che hanno esercitato lodevolmente, per lo stesso periodo di tempo, l'ufficio di assistente di ruolo a cattedre della stessa materia o di materia affine, presso le università o Istituti governativi d'istruzione superiore, indipendentemente dalla votazione da essi conseguita in confronto di quella degli altri vincitori; il secondo gruppo comprende gli altri vincitori. La collocazione rispettiva in ciascuno dei due gruppi, di cui viene a essere costituita la graduatoria, è determinata dalla votazione di ciascuno. La parità si dirime secondo l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Il giudizio sull'affinità delle materie, agli effetti del comma precedente, in caso di dubbio, è dato dalla Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

La graduatoria degli idonei, che deve essere formata nei modi e nei limiti di cui al 2° comma dell'articolo precedente, è determinata esclusivamente dalla votazione conseguita.

Art. 31.

La relazione e gli atti della Commissione sono trasmessi alla sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media, a norma dell'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

La sezione esamina se la procedura della Commissione sia stata conforme alle disposizioni del presente regolamento e a quelle delle leggi vigenti relative ai concorsi, per proporre al ministro, secondo i casi, o l'approvazione degli atti, o il loro annullamento totale o parziale, rettificando, ove occorra, i risultati del concorso nel caso di puri errori materiali.

*Delle nomine in seguito a concorso.*

Art. 32.

Le sedi disponibili sono offerte ai vincitori del concorso secondo l'ordine della graduatoria, anche se si tratti di vincitori che appartengono già all'insegnamento governativo.

Il rifiuto della sede offerta importa la perdita di qualsiasi diritto derivante dal concorso. L'accettazione, in qualunque modo condizionata, si considera come rifiuto.

L'accettazione o il rifiuto della sede deve risultare da apposita dichiarazione scritta, ma si considera nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto anche il vincitore di un concorso il quale, comunicatagli l'offerta alla dimora indicata nella domanda giusta l'art. 5, lasci passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto all'Amministrazione che l'accetta.

La stessa disposizione si applica al vincitore del concorso anche quando egli appartenga già all'insegnamento e aspiri a passare, in virtù del concorso superato, ad altro ordine o grado di Istituto o ad altra sede.

Art. 33.

Le nomine sono fatte seguendo l'ordine della graduatoria.

Se con la graduatoria dei vincitori non è possibile provvedere ai posti messi a concorso, per il verificarsi dei casi di cui ai comma 2° e 3° dell'articolo precedente, o perchè taluno dei nominati sia stato dichiarato dimissionario, per non aver raggiunto la sede nel termine assegnatogli o abbia rinunciato all'ufficio, sempre che ciò avvenga non oltre il mese dalla nomina, gli idonei passano ad integrare la graduatoria dei vincitori e sono assunti ai posti ancora vacanti secondo l'ordine con cui sono stati designati dalla Commissione.

Nel caso che si tratti di concorsi per cattedre di Istituti di secondo grado, gli idonei assunti in ruolo per l'integrazione della graduatoria dei vincitori a norma del comma precedente sono collocati nel ruolo di anzianità dopo coloro che sono stati dichiarati vincitori del concorso, anche se si tratti di insegnanti di cui è menzione nel 1° comma dell'art. 30.

Gli idonei che non abbiano potuto essere assunti in ruolo a norma dei comma precedenti, per essere cessati gli effetti del concorso, non possono vantare alcun diritto in ordine alla nomina ad ufficio di ruolo per effetto del concorso in cui hanno conseguita la idoneità.

Art. 34.

Il vincitore del concorso che ha accettato la sede e conseguita la nomina non può essere destinato, nemmeno provvisoriamente, a sede diversa per i primi due anni, salvo speciali e gravi ragioni di servizio.

CAPO IV.

## Concorsi speciali

*Generalità — Ammissione.*

Art. 35.

Agli effetti dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, modificato dall'art. 2 della legge 12 marzo 1911, n. 177, sono considerate come sedi più importanti le sedi di Università nelle quali funzionano le quattro Facoltà (Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Roma, Torino) e le città di Firenze, Milano e Venezia.

Art. 36.

Per provvedere agli insegnamenti nelle sedi più importanti indicate nel precedente articolo, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, modificato dall'art. 2 della legge 12 marzo 1911, n. 177, e dell'art. 1 delle disposizioni transitorie, approvate con R. decreto 21 luglio 1910, n. 529 (e quando la cattedra non spetti al capo dell'Istituto), sono indetti speciali concorsi, ai quali sono ammessi, alle condizioni stabilite dagli articoli 1, 5, 6 e 7 del presente regolamento:

*a*) coloro che occupino o abbiano occupato come insegnanti di ruolo un posto in scuole medie o normali governative;

*b*) coloro che in concorsi posteriori alla legge 8 aprile 1906, n. 141, ma anteriori alla legge 16 luglio 1914, n. 679, abbiano ottenuto le votazioni prescritte per poter essere dichiarati vincitori per un posto di ruolo nelle scuole predette, quando anche siano stati classificati soltanto tra gli idonei;

*c*) coloro che in concorsi posteriori alla legge 16 luglio 1914, n. 679, furono dichiarati vincitori o idonei.

Ai concorsi speciali per le cattedre di lingua inglese e tedesca, chimica, agraria, computisteria agraria ed estimo, costruzioni e disegno

di costruzioni, topografia e disegno topografico, scienze economiche e giuridiche, meccanica e disegno di macchine, tessitura, merceologia, analisi tecnica e chimica tintoria, negli Istituti tecnici, e per le cattedre di geografia (commerciale), lingua inglese, fisica meccanica e meteorologia, navigazione, attrezzatura e manovra navale, macchine a vapore e disegno relativo, costruzione navale e disegno relativo, disegno di tracciato e direzione delle officine, negli Istituti nautici, possono essere ammessi anche tutti gli estranei che si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 1, 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 37.

Ogni concorso speciale è bandito per una sede nominativamente indicata, in relazione alla materia e all'Istituto ai quali occorre provvedere. Non si possono bandire contemporaneamente più di tre concorsi speciali per la stessa materia e ordine e grado di Istituti in sedi principali.

Se in una sede siano vacanti più cattedre della stessa materia in Istituti dello stesso ordine e grado, il concorso vale per provvedere, entro i limiti della graduatoria che deve formare la Commissione a norma dell'art. 41, a più di una cattedra. Il numero dei posti, per i quali il concorso può valere, deve essere indicato nell'avviso con cui esso è bandito.

Art. 38.

Nell'indire i concorsi speciali il Ministero può anche indicare un numero massimo di candidati che, oltre a quelli proposti per la sede principale, la Commissione può designare, a parte, come meritevoli di occupare una cattedra della stessa materia, i quali, come i candidati proposti per sedi principali, potranno essere nominati nelle sedi non principali, in base e nei limiti del penultimo comma dell'art. 2 della legge 12 marzo 1911, n. 177.

Art. 39.

Ai concorsi speciali sono applicabili le disposizioni degli articoli 5 a 13, 23, 2° comma, e 24 del presente regolamento.

Non sono ammessi ai concorsi speciali gli insegnanti di scuole governative i quali, nel biennio anteriore alla scadenza del termine stabilito per l'ammissione, siano stati puniti con una pena disciplinare superiore alla censura, o che alla data medesima siano sospesi dall'ufficio in applicazione del capoverso dell'art. 12 della legge 8 aprile 1906, n. 141 e dell'art. 153 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623.

I concorrenti devono dichiarare nella domanda se intendono assoggettarsi anche alle prove d'esame che la Commissione possa eventualmente richiedere a norma del 2° comma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, modificato dalla legge 12 marzo 1911, n. 177, e dalle seguenti disposizioni del presente regolamento. Quelli tra i concorrenti che non siano già insegnanti governativi del medesimo ruolo e delle medesime materie, cui si riferiscono i posti messi a concorso speciale, devono anche indicare, se, qualora non siano compresi tra i proposti per una delle cattedre nelle sedi più importanti, aspirino ad essere designati come meritevoli di occupare una delle cattedre medesime in sedi non comprese fra le anzidette. Tali dichiarazioni non sono più ammesse scaduto il termine per la presentazione della domanda, e tutti i concorrenti che non le abbiano fatto sono considerati aspiranti rispettivamente per soli titoli o per titoli e per esame, alle sole cattedre delle sedi più importanti.

*Procedimento dei concorsi speciali.*

Art. 40.

L'Amministrazione avrà cura di comunicare alla Commissione giudicatrice tutte le notizie di cui al precedente art. 27.

Art. 41.

Nel giudicare i titoli dei concorrenti la Commissione deve tener conto nell'ordine seguente:

1° dell'insegnamento lodevolmente impartito con speciale riguardo alla materia ed al grado dell'Istituto e del servizio lodevolmente prestato quale assistente tirocinante a norma dell'art. 29 della legge 16 luglio 1914, n. 679, o quale istitutore nei convitti nazionali;

2° delle pubblicazioni;

3° dei titoli di studio.

Si considerano insegnanti delle medesime materie coloro che occupino una cattedra di ruolo il cui titolo comprenda altre materie oltre quelle della cattedra messa a concorso o una cattedra di ruolo di materie aventi carattere propedeutico rispetto a quella cui si riferisce il concorso.

La Commissione dispone complessivamente di punti 60.

Valgono anche per i concorsi speciali le norme relative alla valutazione delle pubblicazioni e del servizio di cui al comma 2° dell'articolo 26.

Art. 42.

La Commissione designa in ordine di merito per ogni concorso, qualunque sia il numero dei posti vacanti nella sede per cui il concorso stesso fu bandito, sei vincitori.

Non può essere compreso nella graduatoria di cui al comma precedente chi non raggiunga gli otto decimi.

Qualora la Commissione, in seguito all'esame dei titoli, non trovi un numero sufficiente di concorrenti per completare la graduatoria, e se il concorso sia bandito per provvedere anche a cattedre di sedi non primarie, per coprire il numero dei posti di queste, sottoporrà alla prova d'esame quegli altri candidati che nella classificazione dei titoli abbiano raggiunto almeno i sei decimi dei punti e abbiano dichiarato nella domanda di ammissione di sottostarvi.

Le prove d'esame sono le stesse stabilite per i concorsi generali, con facoltà alla Commissione giudicatrice dei concorsi per i quali sono stabilite due prove di sottoporre i candidati ad una sola di queste.

I candidati chiamati alle prove d'esame, i quali si rifiutino di sottostarvi, si intendono rinuncianti al concorso.

Per la valutazione di dette prove la Commissione dispone complessivamente di 60 punti.

Esse si svolgono secondo le norme stabilite dal presente regolamento per le corrispondenti prove dei concorsi generali.

In seguito ai risultati dell'esame, la Commissione, fatta la media dei punti assegnata per i titoli e per le prove a ciascun candidato che la sostenne, completa la graduatoria.

I candidati che risultano vincitori in seguito alla prova di esame sono collocati nella graduatoria in ordine di merito e sempre che abbiano conseguito una media di 8|10 dei punti complessivi, dopo quelli graduati per soli titoli.

Per dirimere la parità tra i vincitori dei concorsi speciali che conseguono un egual numero di punti si tien conto dei titoli secondo l'ordine indicato nell'art. 41.

Per essere compresi nella graduatoria dei designati per cattedre di sedi non primarie è necessario aver raggiunto almeno i 7|10 dei punti.

Nei concorsi speciali non deve essere compilata graduatoria di idonei.

*Delle nomine in seguito a concorso speciale.*

Art. 43.

La sede messa a concorso è offerta al primo designato nella graduatoria. Se nel bando siano indicati come disponibili più cattedre nella stessa sede, ha facoltà di scelta fra esse.

Nel caso di rifiuto del primo, l'offerta è fatta al secondo, e così successivamente agli altri, fino all'esaurimento della graduatoria.

Gli effetti del concorso speciale cessano quando si sia provveduto alla sede, ed eventualmente ai posti della stessa sede, per la quale esso fu indetto.

Art. 44.

I vincitori di un concorso speciale possono, quando sia loro fatta l'offerta di nomina a norma dell'articolo precedente, ottenere invece di essere nominati ad un posto che sia in quel momento vacante in sede non compresa fra le più importanti per lo stesso insegnamento, ordine e grado di Istituto, sempre che non sia ancora in vigore la graduatoria di un corrispondente concorso generale.

Art. 45.

Per quanto riguarda l'accettazione o il rifiuto delle offerte fatte ai vincitori dei concorsi speciali valgono le norme dei comma 2°, 3° e 4° dell'art. 32.

Chi rifiuta, a norma dell'art. 43, o preferisce la nomina in sede non compresa tra le più importanti, a norma dell'art. 44, è escluso dal concorso speciale successivo per la stessa sede a cui chieda di partecipare.

Art. 46.

Alle nomine dei candidati designati dalla Commissione di un concorso speciale per sedi non comprese tra le più importanti si applicano le disposizioni concernenti la nomina dei vincitori di concorsi generali.

Art. 47.

Gli insegnanti trasferiti per effetto di un concorso speciale si intendono trasferiti per ragioni di servizio e non sopra loro domanda.

CAPO V.

## Indennità ai commissari

Art. 48.

Ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi generali e speciali che si compiano senza le prove orali, sarà corrisposto, oltre il rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe, un compenso di L. 100, se i candidati sui quali verrà dato il giudizio non supereranno il numero di dieci, e successivamente un compenso di L. 70 per ogni gruppo di dieci candidati fino al numero di 50; un compenso di L. 50 per ogni gruppo di dieci candidati, oltre il compenso stabilito per i primi 50, fino al numero di 100; un compenso di L. 40 per ogni gruppo di 10 candidati, oltre il compenso per i primi 100, fino al numero di 150; un compenso costante di L. 30 per ogni gruppo di 10 candidati, oltre il compenso per i primi 150, qualunque sia il numero dei candidati, oltre questa cifra.

Se un commissario faccia parte di più di una Commissione giudicatrice di concorsi per la stessa materia in scuole di pari grado, ai quali partecipino in tutto o in parte gli stessi candidati, il compenso di cui nel precedente comma è corrisposto per uno solo dei concorsi: la misura del compenso per ciascuno degli altri concorsi è determinata con le stesse norme, ma togliendo dal numero complessivo dei candidati quello dei candidati comuni al concorso per il quale il compenso è corrisposto nella misura normale.

Per i concorsi nei quali siano richieste le prove orali verrà corrisposto a ciascun componente la Commissione un ulteriore compenso di L. 5 per ciascun concorrente che abbia effettivamente sostenuto le prove.

Nel computo dei compensi si considererà sempre come gruppo intero di 10 candidati l'ultimo gruppo, anche se inferiore al numero di dieci.

CAPO VI.

## Disposizioni speciali

Art. 49.

Nei concorsi a cattedre di scuole pareggiate si osservano le norme che per i concorsi generali sono stabilite dagli articoli 14 e 16 a 30 inclusi, in quanto siano applicabili. La Commissione giudicatrice può essere composta anche di soli tre membri, fermi restando la proporzione e il modo di scelta stabiliti dall'art. 183 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623.

Art. 50.

Ai concorsi alle cattedre di pedagogia e morale nei corsi magistrali in sedi di ginnasi isolati, si applicano le norme dell'art. 4 della legge 21 luglio 1911, n. 861, degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento approvato con R. decreto 5 novembre 1911, n. 1512, e degli articoli 1, 5, 6 e 7 del presente regolamento. I candidati devono unire alla domanda di ammissione i documenti richiesti nell'art. 5 e indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*) ed *l*).

Sono abrogati il 2° e 3° comma dell'art. 10 del su ricordato regolamento approvato con R. decreto 5 novembre 1911, n. 1512.

Art. 51.

I concorsi a cattedre di educazione fisica nelle scuole medie e normali si svolgono secondo le norme degli articoli 54 a 59 del R. decreto 22 dicembre 1910, n. 939.

CAPO VII.

## Norme per la nomina a cattedre di materie letterarie nei ginnasi superiori

Art. 52.

Per l'applicazione del 2° comma dell'art. 3 della legge 16 luglio 1914, n. 679, si osservano le norme seguenti:

Ogni anno il Ministero, in relazione al numero delle cattedre di materie letterarie che si presumono vacanti nei ginnasi superiori per il principio dell'anno scolastico successivo, sottopone ad apposita ispezione un determinato numero di insegnanti di ruolo delle stesse materie nelle prime tre classi dei ginnasi i quali, direttamente interpellati secondo l'ordine di anzianità, abbiano dichiarato di aspirare al passaggio dal ruolo *B*) al ruolo *A*).

L'ispettore dovrà dichiarare se l'aspirante sia idoneo al nuovo ufficio, accertando anche, nel modo che riterrà più opportuno, della sua capacità ad impartire le discipline che sono speciali delle classi superiori del ginnasio.

Il passaggio al nuovo ruolo è fatto seguendo l'ordine di anzianità dei dichiarati idonei e con le norme dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Qualora l'ispezione non sia favorevole, l'insegnante potrà chiedere una nuova ispezione allo stesso scopo nell'anno successivo. Se anche la seconda ispezione sia contraria, egli non potrà più ottenere il passaggio al ginnasio superiore.

Art. 53.

L'offerta delle varie sedi disponibili è fatta seguendo l'ordine di anzianità. Il rifiuto della sede assegnata e l'accettazione in qualunque modo condizionata sono considerati come rifiuto al passaggio di ruolo, il quale non può essere nuovamente chiesto dal candidato, che sarà sottoposto a nuova ispezione, se non siano trascorsi almeno due anni. È considerato del pari rinunziante colui che non raggiunga, nel termine fissato dall'Amministrazione, la sede assegnatagli e da lui accettata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro della pubblica istruzione*
GRIPPO.

*Il numero 619 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1351, la quale proroga al secondo semestre dell'anno finanziario 1914-915 l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'anno stesso, sino a quando non siano approvati per legge, fra i quali trovansi compresi quelli della spesa per i Ministeri della guerra e della marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Allo scopo di provvedere a rifornimenti e lavori di carattere straordinario nonchè al mantenimento della maggior forza sotto le armi e ad altre spese determinate dagli avvenimenti internazionali, sono autorizzate le seguenti assegnazioni:

lire cento milioni da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915;

lire venticinque milioni da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero della marina per lo stesso esercizio finanziario.

Con decreto del ministro del tesoro sarà fatto luogo alla ripartizione delle indicate somme fra i vari capitoli dei rispettivi stati di previsione.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CARCANO — ZUPELLI — VIALE.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

---

*Il numero 620 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri di concerto coi Nostri ministri segretari di Stato per la guerra, la marina, la pubblica istruzione, le finanze, i lavori pubblici, ed il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto 27 aprile 1915, n. 535, da convertirsi in legge, è sostituito il seguente:

« Gli impiegati civili di ruolo dello Stato trattenuti o richiamati alle armi sono considerati, a decorrere dal 27 aprile 1915, in congedo per tutta la durata del servizio militare col godimento dell'intero stipendio ».

Art. 2.

Gli impiegati avventizi dello Stato, richiamati alle armi, percepiranno, a decorrere dal 27 aprile 1915, per i primi due mesi di servizio militare l'intera retribuzione loro assegnata; per il periodo successivo, e fino al termine del servizio stesso, la retribuzione mensile è ridotta come segue:

*a*) ad un terzo, per gli avventizi celibi;

*b*) alla metà, per gli avventizi ammogliati senza prole ed ai celibi con genitori se viventi con essi;

*c*) a due terzi, per gli avventizi ammogliati o vedovi con prole.

Al cessare del servizio militare i detti avventizi ritorneranno al posto già occupato, semprechè non ne venga a cessare per l'Amministrazione il bisogno. Ove fosse assolutamente necessario di sostituirli, la sostituzione può effettuarsi limitatamente al periodo di loro permanenza alle armi. L'avventizio sostituito al militare, col ritorno di questi, deve intendersi senz'altro licenziato.

I maggiori fondi eventualmente occorrenti per l'applicazione delle norme di cui al presente articolo saranno inscritti negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri con decreto del ministro del tesoro.

Art. 3.

La disposizione di cui all'art. 1 del presente decreto è applicata anche al personale di ruolo delle ferrovie dello Stato.

Art. 4.

La disposizione di cui all'art. 1 del presente decreto è applicata anche ai maestri delle scuole elementari di quei Comuni per i quali l'Amministrazione delle scuole stesse è affidata al Consiglio scolastico provinciale ai sensi della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Le somme occorrenti per retribuire i maestri chiamati a sostituire quelli che prestano servizio militare saranno prelevate dal fondo di riserva speciale per le spese dell'istruzione primaria istituito con l'art. 90 della detta legge.

Art. 5.

È concesso un soccorso giornaliero ai sottonotati

congiunti dei militari trattenuti o richiamati alle armi, quando risulti che i congiunti stessi trovansi in condizione di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare richiamato, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza:

*a*) mogli e figli legittimi o legittimati di età inferiore ai 12 anni od anche di età superiore, se inabili al lavoro;

*b*) genitori che abbiano compiuto 60 anni di età, ovvero siano inabili al lavoro;

*c*) fratelli o sorelle minori degli anni 12 od anche di età superiore, se inabili al lavoro, orfani di entrambi i genitori.

Il soccorso non sarà corrisposto ai congiunti indicati alle lettere *b*) e *c*) quando il richiamato sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie od i figli di lui.

Quando poi siano richiamati sotto le armi più fratelli il soccorso ai congiunti indicati alle lettere *b*) e *c*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di uno solo di essi.

Art. 6.

Il soccorso giornaliero per i congiunti che vi abbiano titolo a sensi dell'articolo precedente, è stabilito nella seguente misura:

| | Nei Comuni capoluoghi di Provincia, di circondario o distretto amministrativo | Negli altri Comuni |
|---|---|---|
| per la moglie . . . . . | L. 0,70 | 0,60 |
| per ogni figlio . . . . . | » 0,35 | 0,30 |
| per un solo genitore . | » 0,70 | 0,60 |
| per ambedue i genitori. | » 1,10 | 1,00 |
| per un fratello od una sorella . . . . . . | » 0,70 | 0,60 |
| per ogni altro fratello o per ogni altra sorella . . . . . . | » 0,35 | 0,30 |

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente decreto sono estese ai militari della R. guardia di finanza richiamati alle armi e andranno in vigore alla data del decreto medesimo.

Art. 8.

Ai funzionari civili di ruolo delle Amministrazioni governative, residenti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, chiamati alle armi col grado di ufficiali del R. esercito o della R. marina, è sospesa l'indennità stabilita rispettivamente dal R. decreto 19 luglio 1914, n. 843, da convertirsi in legge, e dall'allegato *R* alla legge 1° aprile 1915, n. 476, modificato con l'art. 7 della legge stessa, per tutta la durata del servizio militare.

Tale disposizione si estende agli impiegati e salariati delle Amministrazioni pubbliche residenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CARCANO — ZUPELLI — VIALE — DANEO — CIUFFELLI — GRIPPO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

---

*Il numero* 621 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 595, e modificato con leggi successive;

Considerata la necessità di mantenere nella loro piena efficenza, in vista della presente situazione internazionale, i quadri degli ufficiali e l'urgenza di provvedere alle aumentate esigenze del servizio sanitario;

Tenuta presente la necessità di poter provvedere, senza ulteriori aumenti temporanei di quadri, ai bisogni dei vari corpi, oltre che a quelli delle armi combattenti, valendosi dei posti a disposizione della tabella XV annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Potranno essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV, annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, 3 colonnelli del corpo sanitario militare, i quali dovranno rientrare nei quadri entro il 31 dicembre 1916.

Art. 2.

Agli ufficiali, i quali, per non essere stati giudicati idonei all'avanzamento o che, trovandosi in aspettativa, non possono essere compresi nelle promozioni ad anzianità derivanti dai collocamenti fuori quadro di cui all'art. 1, sarà poi, qualora conseguano la dichiarazione di idoneità, e salvo sempre il disposto dell'art. 54 della legge 2 luglio 1896, n. 254, attribuita la sede di anzianità che loro sarebbe spettata, se gli accennati collocamenti fuori quadro non avessero avuto luogo.

Art. 3.

Fermo restando il disposto del Nostro decreto 4 agosto 1913, n. 1057, per l'applicazione dell'art. 4 della legge 27 giugno 1912, n. 698, si provvederà con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, a salvaguardare, di fronte all'acceleramento che seguirà nelle promozioni ad anzianità per effetto della disposizione di cui all'art. 1, i diritti degli ufficiali che conseguiranno, con ritardo, il titolo per l'avanzamento a scelta.

Art. 4.

Fino al 31 dicembre 1915, potranno essere collocati fuori quadro, valendosi dei posti della tabella XV annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, oltre agli ufficiali di stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, anche quelli dei corpi sanitario, di commissariato, di sussistenza, di amministrazione e veterinario.

Art. 5.

Fino al 31 dicembre 1915, gli ufficiali in congedo di qualsiasi arma o corpo, che siano laureati in medicina e chirurgia, potranno essere transitati, a loro domanda, nel corpo sanitario militare, conservando il grado che rivestono e la relativa anzianità.

Art. 6.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il 15 maggio, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ZUPELLI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

---

*Il numero 632 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della R. guardia di finanza, approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440;

Considerato che per la preparazione militare del corpo, prevista dagli articoli 1 e 8 dell'anzidetto testo unico, si presenta anche per la R. guardia di finanza il bisogno di provvedere con sicurezza e rapidità alla formazione dei quadri ed alla provvista dei materiali occorrenti pei reparti eventualmente mobilitabili e pei servizi territoriali e finanziari che non possono soffrire interruzioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla R. guardia di finanza le disposizioni dei RR. decreti 24 gennaio 1915, n. 43; 28 marzo 1915, n. 339 e 22 aprile 1915, n. 500, concernenti gli ufficiali del R. esercito.

Le facoltà attribuite da tali decreti al ministro della guerra saranno esercitate, per la R. guardia di finanza, dal ministro delle finanze.

Art. 2.

È estesa all'Amministrazione delle finanze l'autorizzazione data alle Amministrazioni della guerra e della marina di derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento, per tutto quanto riguarda le provviste di materiali di qualsiasi specie, gli affitti, la temporanea occupazione d'immobili e le forniture di acqua, nell'interesse della R. guardia di finanza.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CARCANO — DANEO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

# Ministero di agricoltura, industria e commercio

## ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

**Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, stabilito di concerto col Ministero del tesoro.**

Roma, 14 maggio 1915.

| TITOLI | CORSO medio |
|---|---|
| **Titoli di Stato.** | |
| CONSOLIDATI. | |
| Rendita 3,50 % netto (1906) | 83.37 |
| Rendita 3,50 % netto (emissione 1902) | 83 — |
| Rendita 3,00 % lordo | 59.— |
| REDIMIBILI. | |
| Buoni del tesoro quinquennali. 1912 | 97.20 |
| Buoni del tesoro quinquennali. 1913-914 | 96.16 |
| Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª) | — |
| Obbligazioni 3 % netto redimibili | 366.— |
| Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866 | 91.— |
| Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule | 295.20 |
| Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane. | — |
| Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno | — |
| Obbligazioni 5 % della Ferrovia Marremmana | — |
| Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele | — |
| Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara | — |
| Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo | — |
| Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo | — |
| Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui | — |
| Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba | — |
| Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia | — |
| Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria | — |
| Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B. | 315.— |
| Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹. | 315.— |
| Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana | — |
| Obbligazioni 6 % dei Canali Cavour | — |
| Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere | — |
| Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma | — |
| Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento città di Napoli | — |
| Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra (gl'interessi si pagano una volta all'anno a titolo di prodotto annuo) | — |
| Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara (sono prive d'interessi e di dividendo) | — |
| **Titoli garantiti dallo Stato.** | |
| Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882) | 294.— |

| TITOLI | CORSO medio |
|---|---|
| Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli | 81.— |
| Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %. | — |
| Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma) | — |
| Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %. | — |
| Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto | 458.88 |
| **Cartelle fondiarie.** | |
| Cartelle di Sicilia 5 % | — |
| Cartelle di Sicilia 3.75 % | — |
| Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 5 % | 462.45 |
| Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 4 1/2 % | 442.70 |
| Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 3 1/2 % | 428 88 |
| Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3.75 % | 474.— |
| Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3 1/2 % | 421 50 |
| Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3.75 % | 472.— |
| Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 % | 479 75 |
| Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 % | — |
| Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 % | — |
| Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 % | — |
| Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 % | 478.— |
| Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 % | 426.50 |
| Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3.75 %. | — |
| Cartelle del Banco di San Spirito 4 % | — |
| Credito Fondiario Sardo 4 1/2 % | — |
| Credito Fondiario di Bologna 5 % | — |
| Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 % | — |
| Credito Fondiario di Bologna 4 % | — |
| Credito Fondiario di Bologna 3 1/2 % | — |

AVVERTENZA. — Il corso dei buoni del tesoro, delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più interessi ». Per tutti gli altri titoli si intende « compresi interessi ».

## MINISTERO DEL TESORO

### Direzione generale del debito pubblico

*Rettifiche d'intestazione* (2ª pubblicazione).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito 1 | Numero d'iscrizione 2 | Ammontare della rendita annua 3 | Intestazione da rettificare 4 | Tenore della rettifica 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 | 232985 | 105 — | Fabbricotti *Ilda* fu Giacomo, minore, sotto la patria potestà della madre Dedè Barbera domic. in Carrara (Massa) | Fabbricotti *Alaide-Concetta-Carlotta* fu Giacomo, minore, ecc., come contro |
| » | 330739 | 10 50 | *Labellante* Pietro fu Vincenzo, domic. a Cassano Murge (Bari) | *Labellarte* Pietro fu Vincenzo, ecc., come contro |
| » | 136027 | 700 — | Caccini *Anna-Maria* fu Augusto, moglie di Bouvier Giuseppe-Onorato dom. in Torino | Caccini *Maria* fu Augusto moglie di Bouvier Giuseppe-Onorato *od Onorato* dom. in Torino |
| 3.50 | 256561 | 350 — | Bouvier *Erminia* fu Giuseppe-Onorato, nubile, domic. in Torino; con usufrutto vitalizio a favore di Caccini Maria fu Augusto vedova di Bouvier Giuseppe-Onorato | Bouvier *Anna-Metilde detta Erminia*, fu Giuseppe-Onorato *od Onorato*, nubile, domic. in Torino; con usufrutto vitalizio a favore di Caccini Maria fu Augusto ved. di Bouvier Giuseppe-Onorato *od Onorato* |
| » | 518274 | 301 — | Astengo *Teresa* di Francesco-Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Savona (Genova) | Astengo *Giustina-Teresa-Elisa* di Francesco-Giuseppe *detto anche Giuseppe*, minore, ecc., come contro |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1° maggio 1915.

*Il direttore generale*
GARBAZZI.

(E. n. 44).

### Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 15 maggio 1915, in L. 111,05.

## MINISTERO DEL TESORO E MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nei decreti Ministeriali del 1° settembre 1914 e 15 aprile 1915, accertata il giorno 14 maggio 1915 da valere per il giorno 15 maggio 1915:

| PIAZZA | DENARO | LETTERA |
|---|---|---|
| Parigi | 110.50 | 111.06 |
| Londra | 28.34 | 28.46 |
| Berlino | 121.31 | 122.19 |
| Vienna | 89.50 | 90.50 |
| Svizzera | 111.19 | 111.75 |
| New York | 5.89 | 5.95 |
| Buenos Ayres | 2.48 1/2 | 2.50 1/2 |
| Cambio dell'oro | 110.75 | 111.35 |

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio del giorno 15 maggio 1915:

| | |
|---|---|
| Franchi | 110.78 |
| Lire sterline | 28.40 |
| Marchi | 121.75 |
| Corone | 90.— |
| Franchi svizzeri | 111.47 |
| Dollari | 5.92 |
| Pesos carta | 2.49 1/2 |
| Lire oro | 111.05 |

# CONCORSI

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'avviso di concorso al posto d'insegnante di elettrotecnica nel R. istituto industriale nazionale di Fermo, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 27 febbraio 1915; n. 50;

**Decreta:**

Il termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso al posto d'insegnante di elettrotecnica nel R. istituto industriale nazionale di Fermo, è prorogato.

Il termine per la presentazione delle domande predette è fissato entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 20 aprile 1915.

*Per il ministro*
COTTAFAVI.

# MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

## ISPETTORATO GENERALE DELL'INDUSTRIA

**BANDO DI CONCORSO** al posto d'insegnante di lingue straniere (francese e tedesca) nel R. Istituto industriale nazionale di Fermo.

È aperto in Roma, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria) il concorso al posto di insegnante di lingue straniere (francese e tedesca) nel R. Istituto industriale nazionale di Fermo.

Lo stipendio annuo lordo è stabilito in L. 2200.

La nomina definitiva è subordinata ai risultati di un periodo di esperimento della durata di due anni, durante i quali la persona nominata sarà sottoposta al almeno due ispezioni. Conseguita la stabilità l'insegnante prescelto percepirà lo stipendio annuo lordo di L. 2500.

*Classificato il R. Istituto industriale nazionale di Fermo, a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854 e del relativo regolamento 22 giugno 1913, n. 1014, sulla istruzione professionale, l'insegnante prescelto conseguirà tutti i benefizi portati dalla tabella annessa alla legge indicata.*

Il concorso è per esami e per titoli.

Tutti i candidati saranno chiamati ad uno o più esperimenti, che potranno consistere in lezioni e in prove scritte.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove.

Coloro che non si presenteranno nei giorni fissati per gli esperimenti o coloro che mancheranno ad uno di questi, perderanno ogni diritto.

La loro assenza sarà ritenuta come rinunzia al concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed in caso di rinunzia del primo ai successivi classificati, seguendo l'ordine della graduatoria.

I candidati che saranno dichiarati idonei potranno tuttavia, sempre in ordine di graduatoria, essere nominati in altre scuole dello stesso carattere e grado di quella per la quale è aperto l'attuale concorso, purchè ne sia fatta proposta dal Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e non vi siano domande di trasferimento.

Coloro che intendono prender parte al concorso debbono farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio su carta bollata da L. 1.

La domanda dovrà pervenire in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° abilitazione all'insegnamento di una delle due lingue che formano oggetto della cattedra e titoli dimostranti la conoscenza dell'altra lingua;

6° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo dovranno essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, delle pubblicazioni e dei lavori presentati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito dovranno essere presentati al Ministero in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando di concorso.

È esclusa la facoltà nei concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio ed i funzionari dello Stato nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti dovranno pervenire in plico separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni inviate dai concorrenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il presente concorso.

Non si accetteranno documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

Le cartelle e i pacchi contenenti pubblicazioni dovranno portare all'esterno, in modo visibile, il nome e cognome del concorrente e l'indicazione del presente concorso.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero, il quale non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire i documenti e le pubblicazioni.

Roma, 11 maggio 1915.

*Pel ministro*
COTTAFAVI.

# PARTE NON UFFICIALE

## DIARIO ESTERO

### CRONACA DELLA GUERRA

Grande attività hanno dimostrato anche ieri i tedeschi e gli austro-tedeschi nel settore orientale e in quello sud-orientale del teatro della guerra.

In alcuni punti essi sono stati respinti, in altri hanno riportato successi locali di una certa importanza.

I russi – secondo i comunicati ufficiali da Berlino e da Vienna – si ritirano davanti agli eserciti del colonnello generale von Mackensen; ma non è detto se incapaci d'una difensiva qualsiasi o per riconcentrarsi su migliori posizioni strategiche.

Di eguale attività danno prova gli anglo-belgi nella Fiandra e i francesi della regione da Lilla all'Alsazia.

Tuttavia se in alcuni punti l'offensiva degli alleati non è stata totalmente coronata del successo, in alcuni altri, invece, il successo è stato persino riconosciuto dal nemico.

Un comunicato ufficiale da Parigi mette sempre più in evidenza i progressi conseguiti dai francesi a nord di Arras e il materiale da guerra da essi catturato.

I russi continuano ad avanzare nell'Armenia, nelle direzioni di Olty, di Doutakh e di Van

Anche in questo settore non pare che le azioni militari possono avere una qualche prossima soluzione.

Mandano da Windhoek che le forze tedesche della colonia del Sud Africa hanno trasportato la capitale - invasa dalle forze inglesi, comandate dal generale Botha - più nell'interno, e cioè a Groot Fontein.

L'*Agenzia Stefani* comunica sulla guerra i seguenti telegrammi:

*Pietrogrado, 13.* — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito del Caucaso, dice:

L'11 e il 12 corrente nella direzione di Olty le nostre truppe hanno consolidato le loro posizioni sulla catena di montagne di Kizyldag e sui colli vicini respingendo i turchi verso sud-ovest.

Nella direzione di Doutakh abbiamo progredito a sud di Doutakh e la nostra cavalleria ha avanzato verso Patnoss, ove ha avuto uno scontro con i curdi che sono stati dispersi.

Nella direzione di Van le nostre truppe hanno sloggiato il nemico dalla valle dell'Abag.

Nessun cambiamento nelle altre direzioni.

*Vienna, 14.* — Un comunicato ufficiale, in data di oggi, dice:

La ritirata del nemico nella Polonia russa continua e si estende anche nei settori dell'attuale fronte della Pilica. Dall'est di Petrikau fino all'alto corso della Vistola gli eserciti alleati dei generali Woyrsch e Dankl inseguono l'avversario che si ritira. Le loro truppe hanno preso piede nella regione delle montagne a nord-est di Kielce.

Davanti all'esercito dell'arciduca Giuseppe Ferdinando i russi nella Galizia centrale si ritirano oltre il San ed incominciano a piegare dalla regione tra Dobromil e Starysambor in direzione nord-est davanti alle avanguardie degli eserciti dei generali Boroevio e Boehmermolli.

Le nostre truppe hanno raggiunto le colline a sud ovest di Dobromil e Starysambor dopo combattimenti colle retroguardie.

All'avanzata generale si associano attualmente anche le truppe alleate dell'esercito del generale von Lisingen, che avanza oltre Turka e Skole.

La battaglia nella Galizia sud-occidentale continua. Considerevoli forze russe sono avanzate oltre l'Obertyn fino a n rd di Sniatyn e fino a Mahala.

*Berlino, 14.* — Il grande stato maggiore annunzia dal gran quartiere generale, in data di oggi:

Teatro orientale. — Presso Szawle i combattimenti non sono terminati neppure ieri.

A nord del Niemen, sulla Dubitsa inferiore, durante un attacco notturno, abbiamo fatto ottanta prigionieri.

Ad ovest di Prassnyzs parti del primo corpo dell'esercito del Turkestan, dopo quattro assalti infruttuosi, sono riusciti a penetrare fino nelle nostre trincee più avanzate. La sera il nemico ne era stato di nuovo ovunque cacciato dopo aver subito forti perdite. Abbiamo fatto centoventi prigionieri.

Teatro sud-orientale. — Le avanguardie degli eserciti del colonnello generale von Mackensen si trovano dinanzi a Przemysl e sulla riva sinistra del San inferiore.

Le truppe alleate vicine a destra ed a sinistra continuano l'inseguimento nella direzione Dolina-Dobromil da una parte e in direzione di Polianec sulla Vistola e Kielce dall'altra parte. Anche da Kielce fino alla Pilica, presso Inowlodz, i russi non sono stati capaci di mantenere le loro posizioni e si ritirano rapidamente verso est.

Teatro occidentale. — Forti attacchi inglesi contro il nostro fronte nuovamente conquistato ad Ypres sono falliti con le più gravi perdite per il nemico.

Sulla via Menin-Ypres abbiamo guadagnato altro terreno nella direzione di Hooge.

Nella regione a sud-ovest di Lilla il nemico ha attaccato, dopo una potente preparazione di artiglieria, soltanto in alcune località. Tutti gli attacchi sono stati respinti.

Intorno alla collina di Lorette ed a nord di Arras la giornata è passata relativamente calma; attacchi nemici rilevanti non hanno avuto luogo.

Le nostre perdite in occasione della presa di Carency da parte del nemico ammontano a circa seicento o settecento uomini.

Un altro tentativo nemico di strapparci di nuovo la parte di trincea da noi presa a nord-ovest di Berry au Bac è fallito di nuovo.

Fra la Mosa e la Mosella un attacco nemico nel Bois Le Prêtre è fallito sotto il nostro fuoco dinanzi alle nostre posizioni.

I passeggeri di un biplano francese costretti ad atterrare presso Haguenu, sono stati fatti prigionieri.

*Parigi, 14.* — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

La pioggia cade senza sosta da ieri mattina. Questa notte, malgrado il terreno difficile e sdrucciolevole, abbiamo preso parecchie trincee tedesche a sud-ovest di Souchez e mantenuto sul resto del fronte Loos-Arras tutti i nostri guadagni delle giornate precedenti.

Nella valle dell'Aisne abbiamo distrutto quattro *blockhaus* tedeschi e demolito parecchie trincee.

*Parigi, 14.* — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

A nord di Arras lo stato del terreno ha reso difficile l'azione. La nostra offensiva è tuttavia continuata a sud-ovest di Angres. Abbiamo eseguito un attacco a cavallo della strada Aix-Noulette-Souchez, preso, a nord di questa città, una forte trincea tedesca di un chilometro di profondità, a sud della strada un bosco organizzato e dietro questo bosco una trincea di seconda linea.

Quattrocento cadaveri tedeschi sono stati trovati sul terreno. Più a sud abbiamo continuato a spazzare le pendici orientale e meridionale di Lorette. A Neuville Saint Vaast abbiamo preso altre case.

La nostra artiglieria ha inflitto al nemico, secondo le testimonianze dei prigionieri, perdite estremamente forti. Il numero degli ufficiali fatti prigionieri da domenica è di un centinaio; e quello dei cannoni presi è di una ventina, di cui otto pezzi pesanti.

Abbiamo inoltre catturato cento mitragliatrici e lanciabombe. I tedeschi ci hanno stamane attaccato nel bosco di Ailly. Dopo aver preso piede per un momento nella nostra prima linea essi ne sono stati ricacciati da un nostro contrattacco. Abbiamo fatto un centinaio di prigionieri.

Giornata calma sul resto del fronte.

*Windhoek, 14.* — Le forze tedesche si sono ritirate verso nord, ove era già stata trasportata la capitale della colonia e cioè a Groot Fontein.

*Pietrogrado, 15.* — Un comunicato ufficiale dello stato maggiore del generalissimo dice:

Nella regione di Chavli il combattimento si sviluppa in condizioni per noi favorevoli. Abbiamo fatto durante la giornata del 14 oltre mille prigionieri tedeschi ed abbiamo preso nove mitragliatrici.

Nella Galizia occidentale l'intensità dei combattimenti si è indebolita. Dal 10 corrente le nostre truppe si raccolgono successivamente sulla linea del fiume San, allo scopo di attuare una dislocazione più concentrata.

L'esercito austriaco, che aveva sgomberato l'11 corrente la posizione potentemente fortificata estendentesi da Bystritza fino alla frontiera della Rumania, per una lunghezza di 140 verste, ha il 12 corrente ripiegato in tutta fretta al di là del Pruth. La cavalleria nemica, che si è sacrificata per proteggere con le sue cariche la ritirata generale, è stata dispersa dal nostro fuoco. Le nostre divisioni di cavalleria hanno rotto in parecchi punti il fronte nemico e con riuscite cariche hanno messo il disordine nella marcia delle colonne nemiche. L'energico inseguimento continua, in condizioni per noi particolarmente favorevoli. L'importante numero di prigionieri che abbiamo fatto aumenta rapidamente.

# DALLA LIBIA

*Tripoli, 13.* — Il colonnello Rosso, comandante il presidio di Misurata, informa che nel pomeriggio di ieri una colonna di fanteria e cavalleria in marcia nei pressi di Misurata, fu violentemente attaccata da rilevanti forze ribelli. L'attacco fu respinto. Perdite nostre - morti: truppa 11; feriti: ufficiali 3, truppa 29.

Una colonna di truppe, agli ordini del tenente colonnello Rossotti diretta su Tarhuna, attaccata il giorno 12 presso Abiar Milgha, dopo lungo ed ostinato combattimento, respinge il nemico, infliggendogli gravissime perdite. Pochi feriti da parte nostra.

# CRONACA ITALIANA

**La crisi ministeriale. — Intorno alla crisi, apertasi ieri in seguito alle dimissioni di S. E. Salandra e dell'intero Gabinetto da lui presieduto, sulle quali S. M. il Re si è riservato di deliberare, l'*Agenzia Stefani* comunica le notizie seguenti:**

*Roma, 14.* — S. M. il Re ha ricevuto successivamente stamane il presidente del Senato, on. cav. Giuseppe Manfredi, il presidente della Camera, on. cav. Giuseppe Marcora e l'on. cav. Giovanni Giolitti.

*** S. M. il Re ha ricevuto successivamente nel pomeriggio l'onorevole cav. Antonio Salandra e l'on. cav. Giuseppe Marcora.

**Per l'ordine pubblico.** — S. E. il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, in seguito alla deliberazione di ieri presa dal Consiglio dei ministri, ha diramato ai prefetti la seguente circolare telegrafica:

« Il Consiglio dei ministri ha oggi deliberato che, ai termini della circolare 11 dicembre 1904, i prefetti siano autorizzati, dove ne riconoscano la necessità, a trasmettere alla autorità militare la direzione dei servizi di pubblica sicurezza e la tutela dell' ordine pubblico.

Con tale provvedimento il Governo manifesta la sua risoluzione di servirsi con inflessibile fermezza di tutti i mezzi che le leggi consentono per il mantenimento dell'ordine pubblico. Ma confida tuttavia che più e meglio valga il senso di vigile responsabilità del popolo italiano a rimuovere da sè il danno inestimabile che, in un momento come l'attuale, potrebbe determinare lo spettacolo della discordia civile e del violento disfrenarsi delle passioni politiche.

Venir meno al rispetto verso gli stranieri è macchia alla civiltà di un paese. Ed il solo sospetto di voler premere sui poteri pubblici, ne turba la responsabilità e ne indebolisce l'autorità: il che, deplorevole sempre, potrebbe oggi compromettere la salvezza dello Stato.

Il popolo italiano, che nobilmente ha sentito i doveri verso la patria nei giorni più difficili della sua storia, non vorrà ora mancarvi e saprà imporre un freno di dignità e di civile disciplina alle scomposte violenze, da qualunque parte esse provengano, a qualunque fine esse servano, sempre egualmente biasimevoli ».

« *Salandra* ».

**Per l'organizzazione civile.** — Il Comitato romano per l'organizzazione civile in caso di mobilitazione ha inviato a tutti gli enti pubblici, le Società e gli Istituti aventi pubblica utilità e le pubbliche Amministrazioni una scheda con questionari per conoscere i bisogni di personale delle varie aziende od Amministrazioni in caso di mobilitazione.

Il Comitato fa appello alle suddette Società, enti, ecc. perchè vogliano restituire, nel più breve tempo possibile, alla sede del Comitato in via Nazionale (palazzo delle Belle Arti) le schede debitamente riempite.

Quelle Società od enti che tali schede non avessero ricevuto potranno mandare a ritirarle presso la sede del Comitato.

Un'altra efficace disposizione venne presa dal Comitato: quella dell'opera del soldo quotidiano.

Persone autorevoli e rappresentanti di istituzioni scelte dal Comitato, riceveranno in consegna grosse partite di marche-francobollo provvedendo alla loro distribuzione al gran pubblico, versando poi il ricavato alla cassa del Comitato.

Fra gli enti cittadini uno dei primi a corrispondere al benefico invito è stato l'Istituto romano dei beni stabili, il quale, desideroso di agevolare l'opera del Comitato e per assecondare lo slancio spontaneo dei suoi inquilini per quest'opera patriottica, ha fornito i portieri della marca-francobollo emessa dal Comitato, affinchè ogni inquilino possa, quando voglia, farne acquisto.

A tutto ieri il numero delle marche francobollo consegnate e vendute ascende alla cifra di 205.000.

**Per l'importazione dei carboni.** — L'Ambasciata di Germania a Roma comunica in data d'oggi:

« Un giornale del mattino asserisce che la Germania avrebbe ordinato di sospendere l'esportazione del carbone in Italia. Questa notizia è infondata. L'esportazione del carbone dalla Germania in Italia non è stata mai sospesa durante la guerra ed essa continua ora come prima ».

**Tiro a segno.** — Ieri, alla Farnesina, ebbe luogo l'inaugurazione della sezione femminile di tiro a segno, sorta per gentile iniziativa della signora Bianca Grossi-Pinelli con l'appoggio del Ministero della guerra e della presidenza della Società del tiro a segno nazionale di Roma.

La festa genialissima contava fra i presenti l'onorevole colonnello Francesco Pais, presidente della Società, il vice presidente cav. Vitali, il comm. Arturo Magagnini, in rappresentanza del sindaco di Roma, numerosi ufficiali delle varie armi e molte eleganti signore e signorine.

Applauditi discorsi di circostanza pronunziarono l'on. Pais, il commendator Magagnini, ed altri.

In una delle sale ebbe luogo un lauto rinfresco e poscia ebbero luogo varie esercitazioni riuscitissime.

**Marina mercantile.** — Il *Savoia*, della Veloce, ha proseguito da Barcellona per Teneriffa e scalo dell'America centrale. — Il *Re Vittorio*, della N. G. I., è giunto a Buenos Aires. — L'*Indiana*, de Lloyd italiano, è partito da Buenos Aires per Santos, Rio de Janeiro e Genova.

# TELEGRAMMI

**(Agenzia Stefani)**

ATENE, 13. — In seguito a consulto medico, è stato pubblicato il seguente bollettino sulla salute del Re, ore 7 sera:

Il Re soffre di una pleurite al fianco destro, con febbre relativamente moderata.

Lo stato generale è soddisfacente.

Temperatura 6; pulsazioni 104; respirazione buona.

LONDRA, 14 — *Camera dei comuni.* — Harmsworth a nome del ministro dell'interno dichiara che la polizia di Londra ha preso tutte le misure necessarie per reprimere i moti anti-tedeschi.

La polizia è stata rafforzata e sono stati chiamati in gran numero agenti speciali.

Lord Haldane fa la seguente dichiarazione: Noi combattiamo per l'esistenza e, riguardo al servizio militare, può darsi che, quantunque siamo favorevoli al reclutamento volontario in tempo di pace, ci troviamo di fronte ad una necessità che ci obblighi a ritornare sulle nostre idee.

Tuttavia non siamo ancora di fronte al problema della coscrizione e i volontari che si arruolano abbondano.

VIENNA, 14. — Si ha dal quartier generale che il capo dello stato maggiore, generale Conrad von Hoetzendorf, ha ricevuto un autografo dall'Imperatore Francesco Giuseppe il quale gli esprime la sua

più calorosa riconoscenza e la sua intera fiducia in seguito ai successi degli eserciti alleati nella Galizia occidentale.

Il generale Conrad ha ricevuto pure un autografo dell'Imperatore Guglielmo il quale dice che la sua opera nel preparare e nell'eseguire la battaglia di Gorlice e di Tarnow appartiene per sempre alla storia e gli conferisce l'Ordine per il merito che egli personalmente portava.

BERLINO, 14. — A proposito della comunicazione di lord Crewe alla Camera dei lordi, secondo la quale non vi sarebbe nessuna ragione di dubitare della autenticità e dell'esattezza del rapporto per il quale, dietro ordine del principe ereditario di Baviera, tutti i prigionieri inglesi dovrebbero essere fucilati, una nota ufficiale dichiara che in questa affermazione non vi è una parola di verità.

PARIGI, 14. — *Senato.* — Si approva il progetto già votato dalla Camera che estende il limite della emissione dei buoni del tesoro e della difesa nazionale.

Il ministro delle finanze, Ribot, sostiene il progetto, ripetendo le spiegazioni sulle condizioni dell'accordo finanziario franco-inglese. Ribot conclude che con il prolungarsi della guerra le difficoltà finanziarie si accrescono, ma ciò non ci spaventa, nè noi ci lasciamo scoraggiare, nè abbattere. Per dissipare, se ce ne fosse bisogno, ogni preoccupazione, ci basterebbe volgere gli occhi verso il nostro esercito che dà sì bell'esempio di valore e di giovinezza (Applausi prolungati).

La opinione unanime del mondo è con noi e contro gli autori degli abbominevoli delitti commessi a nome della ragione di Stato. L'impunità di cui si sono giovati fino ad oggi questi delitti, non sarà eterna; noi trionferemo di tutte le difficoltà e saremo così degni del nostro paese, che vuole che noi non ci lasciamo arrestare da nulla, che siamo uniti nello scopo fino al felice esito della lotta formidabile che ci fu imposta (Nuovi applausi).

Il Senato in piedi acclama il ministro delle finanze.

NEW YORK, 14. — Ecco nella sua sostanza la nota degli Stati Uniti alla Germania:

È necessario che gli Stati Uniti e la Germania si intendano relativamente alla grave situazione che risulta dagli accidenti del *Falaba*, del *Gulflitch* e del *Lusitania*, i quali hanno causato una penosa sorpresa.

Ricordandosi della precedente attitudine umanitaria della Germania sul terreno della libertà marittima e del diritto internazionale, gli Stati Uniti si rifiutano di credere che la Germania approvi simili atti e sperano fermamente che essa manterrà la sua antica attitudine.

Gli Stati Uniti dichiarano che era precedentemente impossibile di ammettere la creazione da parte della Germania di una zona di guerra in modo da limitare i diritti delle navi americane e dei cittadini americani che viaggiano su piroscafi belligeranti. Gli Stati Uniti presumono che la Germania non contesti per nulla tale diritto ed insistono sulla impossibilità di impiegare sottomarini per la distruzione del commercio senza violare i precetti imperativi della giustizia e dell'umanità.

Gli Stati Uniti, trascurando la sorprendente irregolarità della nota dell'Ambasciata tedesca diretta al popolo americano per mezzo della stampa, ritengono che nessun avvertimento possa servire a scusare un atto illegale ed inumano nè ad attenuarne le responsabilità.

Il Governo nord-americano può soltanto ammettere che gli ufficiali tedeschi colpevoli abbiano male compreso i loro ordini. Gli Stati Uniti credono che la Germania sconfesserà questi atti, li riparerà nella misura del possibile e prenderà immediatamente misure per impedirne il ripetersi.

Le espressioni di rammarico e le offerte di riparazioni possono soddisfare gli obblighi internazionali in caso di distruzioni erronee di navi neutre non accompagnate da perdita di vite umane; ma esse sono insufficienti a giustificare e a scusare i metodi che espongono i neutri a pericoli nuovi incalcolabili. La Germania non dovrà attendersi che gli Stati Uniti si astengano in alcun modo dal parlare e dall'agire come è necessario per mantenere i diritti del Governo e dei cittadini americani.

BERLINO, 15. — Un comunicato ufficiale dice:

Il rapporto del sottomarino che fece affondare il transatlantico *Lusitania* riferisce le seguenti circostanze:

Il sottomarino vide un vapore senza alcuna bandiera, il 7 maggio, alle 2,20 del pomeriggio sulla costa meridionale dell'Irlanda, con tempo bello e chiaro. Alle 3,10 il sottomarino lanciò un siluro contro il *Lusitania*, che fu colpito all'altezza del banco di quarto. La detonazione del siluro fu immediatamente seguita da un'altra esplosione di effetto straordinariamente forte. La nave piegò verso tribordo e cominciò ad affondare, la seconda esplosione deve essere stata causata dall'esplosione dei depositi delle munizioni della nave.

Il sottocapo dello stato maggiore navale: *Behncke.*

ATENE, 15. — L'*Agenzia di Atene* pubblica:

Un accordo definitivo non essendo intervenuto tra la Grecia e le potenze dell'Intesa circa la formula della garanzia dell'integrità territoriale, le trattative hanno subito una sosta.

VIENNA, 15. — Si ha dal quartier generale che l'Imperatore di Germania ha inviato al comandante in capo dell'esercito arciduca Federico un autografo col quale, in seguito alla vittoria della battaglia di Gorlice e di Tarnow, raggiunto sotto il suo supremo comando, gli conferisce la più alta distinzione militare dell'esercito tedesco e cioè l'Ordine per il merito.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
### del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

14 maggio 1915.

| | |
|---|---|
| L'altezza della stazione è di metri | 50.60 |
| Il barometro a 0°, in millimetri e al mare | 760 7 |
| Termometro centigrado al nord | 22.8 |
| Tensione del vapore, in mm. | 11.49 |
| Umidità relativa, in centesimi | 56 |
| Vento, direzione | NW |
| Velocità in km. | 12 |
| Stato del cielo | 1/2 nuvolo |
| Temperatura massima, nelle 24 ore | 24.1 |
| Temperatura minima, id. | 13.8 |
| Pioggia in mm. | — |

14 maggio 1915

In Europa: pressione massima 762 Sardegna, minima 751 coste baltiche occidentali.

In Italia nelle 24 ore: la pressione barometrica salita fino 5 mm. Sardegna; temperatura aumentata quasi ovunque; cielo vario isole e alto versante Tirrenico, nuvoloso con pioggie altrove; qualche temporale Veneto, Umbria e Puglie, nebbie coste tirreniche.

Barometro: massimo 762 Sardegna, minimo 758 Veneto.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti moderati 1° quadrante, cielo nuvoloso, pioggierelle, temperatura aumentata.

Regioni appenniniche: venti moderati 2° quadrante, cielo nuvoloso, pioggierelle, temperatura aumentata.

Versante adriatico: venti moderati 1° quadrante nord, del 2° pel resto, cielo nuvoloso, pioggierelle, temperatura aumentata, mare mosso.

Versante tirrenico: venti moderati 2° quadrante alto versante, intorno sud altrove, cielo nuvoloso, pioggierelle qua e là temporalesche nord e centro, temperatura sciroccale, mare mosso.

Versante jonico: venti deboli 2° quadrante, cielo vario, temperatura sciroccale, mare mosso.

Coste libiche: venti deboli meridionali, cielo vario, temperatura aumentata, mare mosso.

## Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 14 maggio 1915.

| STAZIONI | STATO del cielo ore 8 | STATO del mare ore 8 | TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore | TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore |
|---|---|---|---|---|
| *Liguria* | | | | |
| Porto Maurizio | coperto | legg. mosso | 20 0 | 15 0 |
| San Remo | 3/4 coperto | calmo | 21 0 | 15 0 |
| Genova | coperto | legg. mosso | 21 0 | 17 0 |
| Spezia | coperto | mosso | 20 0 | 16 0 |
| *Piemonte* | | | | |
| Cuneo | 3/4 coperto | — | 25 0 | 12 0 |
| Torino | coperto | — | 23 0 | 15 0 |
| Alessandria | sereno | — | 24 0 | 15 0 |
| Novara | temporalesco | — | 20 0 | 12 0 |
| Domodossola | coperto | — | 25 0 | 13 0 |
| *Lombardia* | | | | |
| Pavia | 3/4 coperto | — | 26 0 | 12 0 |
| Milano | 1/2 coperto | — | 27 0 | 15 0 |
| Como | piovoso | — | 24 0 | 14 0 |
| Sondrio | piovoso | — | 26 0 | 14 0 |
| Bergamo | coperto | — | 22 0 | 14 0 |
| Brescia | sereno | — | 23 0 | 13 0 |
| Cremona | — | — | — | — |
| Mantova | — | — | — | — |
| *Veneto* | | | | |
| Verona | 1/4 coperto | — | 25 0 | 13 0 |
| Belluno | sereno | — | 21 0 | 15 0 |
| Udine | sereno | — | 25 0 | 14 0 |
| Treviso | sereno | — | 25 0 | 13 0 |
| Vicenza | sereno | — | 22 0 | 14 0 |
| Venezia | sereno | calmo | 24 0 | 16 0 |
| Padova | sereno | — | 23 0 | 13 0 |
| Rovigo | sereno | — | 24 0 | 13 0 |
| *Romagna-Emilia* | | | | |
| Piacenza | 1/4 coperto | — | 24 0 | 13 0 |
| Parma | sereno | — | 24 0 | 14 0 |
| Reggio Emilia | 1/4 coperto | — | 24 0 | 14 0 |
| Modena | sereno | — | 23 0 | 14 0 |
| Ferrara | sereno | — | 23 0 | 14 0 |
| Bologna | sereno | — | 23 0 | 16 0 |
| Forlì | sereno | — | 22 0 | 14 0 |
| *Marche-Umbria* | | | | |
| Pesaro | sereno | calmo | 21 0 | 14 0 |
| Ancona | sereno | legg. mosso | 21 0 | 16 0 |
| Urbino | sereno | — | 18 0 | 13 0 |
| Macerata | sereno | — | 20 0 | 15 0 |
| Ascoli Piceno | sereno | — | 21 0 | 10 0 |
| Perugia | coperto | — | 24 0 | 11 0 |
| *Toscana* | | | | |
| Lucca | nebbioso | — | 23 0 | 15 0 |
| Pisa | coperto | — | 22 0 | 14 0 |
| Livorno | coperto | mosso | 21 0 | 17 0 |
| Firenze | coperto | — | 24 0 | 16 0 |
| Arezzo | — | — | — | — |
| Siena | coperto | — | 20 0 | 13 0 |
| Grosseto | sereno | — | 23 0 | 12 0 |
| *Lazio* | | | | |
| Roma | sereno | — | 23 0 | 14 0 |
| *Versante Adriatico Meridionale* | | | | |
| Teramo | sereno | — | 21 0 | 12 0 |
| Chieti | sereno | — | 18 0 | 15 0 |
| Aquila | — | — | — | — |
| Agnone | — | — | — | — |
| Foggia | sereno | — | 23 0 | 13 0 |
| Bari | coperto | mosso | 21 0 | 15 0 |
| Lecce | coperto | — | 21 0 | 15 0 |
| *Versante Mediterraneo Meridionale* | | | | |
| Taranto | coperto | calmo | 24 0 | 16 0 |
| Caserta | coperto | — | 24 0 | 16 0 |
| Napoli | 3/4 coperto | calmo | 21 0 | 16 0 |
| Benevento | 1/4 coperto | — | 23 0 | 14 0 |
| Avellino | sereno | — | 23 0 | 14 0 |
| Mileto | 3/4 coperto | — | 19 0 | 11 0 |
| Potenza | sereno | — | 16 0 | 11 0 |
| Cosenza | — | — | — | — |
| Tiriolo | nebbioso | — | 14 0 | 7 0 |
| *Sicilia* | | | | |
| Trapani | nebbioso | legg. mosso | 20 0 | 15 0 |
| Palermo | sereno | legg. mosso | 23 0 | 12 0 |
| Porto Empedocle | — | — | — | — |
| Caltanissetta | sereno | — | 21 0 | 13 0 |
| Messina | 3/4 coperto | calmo | 22 0 | 16 0 |
| Catania | sereno | calmo | 23 0 | 11 0 |
| Siracusa | 1/4 coperto | legg. mosso | 25 0 | 15 0 |
| *Sardegna* | | | | |
| Sassari | 3/4 coperto | — | 19 0 | 13 0 |
| Cagliari | sereno | legg. mosso | 21 0 | 9 0 |
| *Libia* | | | | |
| Tripoli | sereno | calmo | 20 0 | 16 0 |
| Bengasi | — | — | — | — |

*Direttore*: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.